

Regolamento per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241

INDICE

CAPO I - PREMESSA

Art.1

Art. 2

CAPO II - INTERVENTI E CONTRIBUTI PER PROGETTI, ATTIVITA' e/o INIZIATIVE

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

CAPO III - CRITERI DI ESCLUSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO

Art. 7

CAPO IV - CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE INTEGRATIVI RISPETTO A QUELLI PRINCIPALI

Art. 8

CAPO V - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 9

Art. 10

Art. 11

CAPO I - PREMESSA

Art.1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni,

cooperative, gruppi enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 legge 7/8/90, n. 241.

Art. 2

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco, nell'ambito - di norma - dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- CULTURA E INFORMAZIONE
- PUBBLICA ISTRUZIONE
- SPORT
- ATTIVITA' TURISTICHE E RICREATIVE
- ATTIVITA' ECONOMICHE
- TUTELA DI VALORI MONUMENTALI, STORICI, TRADIZIONALI E AMBIENTALI.

Per quanto concerne i servizi di assistenza e i servizi sociali in senso lato, si rinvia a quanto disposto con lo specifico regolamento comunale per i servizi di assistenza, approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 23.05.1997 e con lo specifico regolamento comunale per la determinazione dell'I.S.E.E. ai fini dell'ottenimento di prestazioni sociali agevolate, approvato con deliberazioni di C.C. nn. 32 del 29.04.1999 e 75 del 30.11.1999.

CAPO II - INTERVENTI E CONTRIBUTI PER PROGETTI, ATTIVITA' e/o INIZIATIVE

Art. 3

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice o intestata dell'Associazione, con l'indicazione delle esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e informazioni utili per una adeguata valutazione dei progetti, attività e/o iniziativa, su modello appositamente predisposto dall'Ufficio comunale competente.

Art. 4

Le domande e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 31 DICEMBRE dell'anno precedente.

Le domande e le proposte per contributi "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici e/o non programmati, devono essere presentate almeno DUE mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

Le domande e le proposte di cui al I e II comma, opportunamente motivate, debbono essere corredate:

1. da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
2. dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
3. dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti.

Esse sono istruite dall'Ufficio Affari Generali e Istituzionali.

Dopo l'inserimento nella relazione previsionale e programmatica generale, la deliberazione della Giunta, in ordine alle domande e proposte di cui al primo comma, deve essere adottata entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento.

Quanto alle domande e proposte di cui al secondo comma, la G.M., su proposta dell'Assessore competente, adotterà l'apposita deliberazione di concessione del contributo, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

In ogni caso le decisioni della Giunta, devono dare atto dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241 del 7/8/90.

I contributi vengono liquidati con determinazione del responsabile del servizio, previa presentazione di una relazione del beneficiario attestante in forma analitica le entrate realizzate e le spese sostenute, ove possibile, certificate da fatture e ricevute in copia.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far analizzare la relazione di consuntivo (rendiconto economico-finanziario) dal Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5

Nell'esame delle domande e proposte di intervento si deve tenere conto dei seguenti criteri principali di valutazione delle attività, iniziative, ecc., cui le domande e proposte stesse si riferiscono:

- assenza di ogni fine di lucro;
- rilevanza sociale ed economica;
- valorizzazione della realtà locale;
- rilevanza tradizionale e territoriale;
- progetto - preventivo e/o consuntivo;
- compatibilità finanziaria tenendo conto del budget di spesa individuato annualmente in ogni singolo capitolo di bilancio;
- priorità, nell'ordine, di Enti pubblici, Enti privati, associazioni, comitati, singoli privati.

Art. 6

La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività presentando, a consuntivo, un rendiconto delle concessioni operate e specificando la natura e consistenza delle stesse.

CAPO III - CRITERI DI ESCLUSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO

Art. 7

Saranno esclusi i progetti arrivati dopo la scadenza dei termini ed i progetti e le attività le cui domande non saranno pervenute secondo la modulistica predisposta dal Comune di Cingoli.

Saranno esclusi i progetti e le attività per i quali le domande saranno state compilate in maniera incompleta rispetto alla modulistica predisposta dal Comune di Cingoli o comunque in maniera tale da impedire la comprensione di elementi ritenuti insindacabilmente fondamentali per la valutazione del progetto stesso.

Qualora il rendiconto economico-finanziario del progetto ammesso a contributo evidenzi un attivo, il contributo assegnato secondo i criteri definiti è ridotto di un importo pari all'attivo registrato.

Nel caso di progetti realizzati in modo non conforme dal punto di vista formale o sostanziale a quanto dichiarato e approvato, o in presenza di dichiarazioni e/o certificazioni non corrispondenti al vero, anche relativamente alla relazione finale utile per la concessione del contributo, il Comune di Cingoli può prevedere l'esclusione dei finanziamenti per le annualità successive.

Nel caso il progetto realizzato non corrisponda dal punto di vista del livello e della qualità culturale, turistica, sportiva, scientifica e artistica, a quanto dichiarato ed approvato, il Comune potrà ridurre o revocare il finanziamento concesso.

Qualora la spesa risultante dal rendiconto economico-finanziario risulti più bassa di quella preventivata per una percentuale massima del 10%, il contributo rimarrà quello concesso.

Qualora la spesa risultante dal rendiconto economico-finanziario risulti più bassa di quella preventivata per una percentuale compresa tra il 10% e il 40%, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Qualora la spesa risultante dal rendiconto economico-finanziario risulti più bassa di quella preventivata per una percentuale superiore al 40%, il Comune potrà ridurre proporzionalmente o revocare il finanziamento concesso.

CAPO IV - CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE INTEGRATIVI RISPETTO A QUELLI PRINCIPALI

Art. 8

- 1) Livello e qualità culturale, scientifica ed artistica, turistica e sportiva dell'iniziativa
- 2) Qualità e livello della progettazione
- 3) Grado di compartecipazione finanziaria del proponente e sua reale capacità di spesa
- 4) Capacità di coinvolgere ed attivare più canali di risorse pubbliche e private
- 5) Miglior rapporto Costi/Benefici, anche in relazione alle dimensioni dell'evento o progetto
- 6) Partecipazione dell'utenza, specialmente giovanile

- 7) Capacità di creare occupazione diretta, indiretta, temporanea, fissa e riflessi economici, in particolar modo nel settore del turismo
- 8) Capacità di stimolare la creatività e la produzione giovanile
- 9) Capacità di valorizzare ed incrementare professionalmente le risorse umane impiegate
- 10) Capacità di promuovere le attività e gli eventi e spettacoli dal vivo per bambini ed adolescenti.

CAPO V - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 9

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa, anche mediante la concessione di agevolazioni in materia di pubbliche affissioni.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco o dall'Assessore competente, previo parere istruttorio da parte del funzionario responsabile del servizio, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 2;
- c) assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CINGOLI - ASSESSORATO _____

Art. 10

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'articolo 2, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione - sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione.

Al presente articolo si applica la disposizione di cui al precedente art. 9, comma 4.

Art. 11

Il presente regolamento diventa esecutivo a seguito di duplice pubblicazione per quindici giorni ciascuna all'albo pretorio: la prima con la delibera di approvazione; la seconda dopo il prescritto controllo di legittimità ed eventuali altre approvazioni o omologazioni.